SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

(45ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » **(1255) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 500, 503, 505
AIMONI 504
BARTOLOMEI 501, 502, 503, 504, 505
GIRAUDO, *relatore* 500, 503
JODICE 503, 504
PALUMBO 502
PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 504, 505

« Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione » **(1340)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE 499

La seduta è aperta alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bonafini, Caruso, Chabod, Crespellani, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Picardi, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Agrimi e Angelini Nicola sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Sibille e Celasco.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Preti.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione » (1340) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di mercoledì 24 novembre la nostra Commissione aveva praticamente concluso la discussione generale di questo provvedimento, e non passò alla votazione degli articoli — su richiesta anche di alcuni colleghi — per una ragione di scrupolo nei confronti della 6ª Commissione, della quale fu sollecitato il parere scritto. Per la verità i termini per l'estensione di tale parere erano ormai scaduti.

Questa mattina mi è stato comunicato che la Commissione della pubblica istruzione, dopo aver esaminato il disegno di legge, è pervenuta alla conclusione di chiedere alla Presidenza del Senato che l'esame del provvedimento sia affidato alle Commissioni riunite 1ª e 6ª.

Così stando le cose, ritengo che non possiamo oggi continuare la discussione del disegno di legge. Informo tuttavia gli onorevoli colleghi che sarà mio dovere di fare osservare alla Presidenza del Senato che la richiesta della 6ª Commissione appare forse intempestiva, tenuto conto delle conclusioni cui la 1ª Commissione era, come ho detto poc'anzi, già pervenuta.

Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato, comunque, ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. Come i colleghi ricordano, al disegno di legge, assegnato oggi alla nostra deliberazione secondo l'unanime richiesta della 1ª Commissione, sono stati presentati numerosi emendamenti, tendenti a facilitarne il perseguimento delle precipue finalità, che, in sintesi, sono finalità di equiparazione tra il trattamento dei dipendenti di ruolo e quello dei dipendenti non di ruolo dello Stato. La Sottocommissione, nominata nella scorsa seduta, ha preso in esame gli emendamenti presentati, giungendo alle conclusioni che ora illustrerò.

La Sottocommissione ha accettato due emendamenti al primo comma dell'articolo 1, proposti dal senatore Aimoni e dai colleghi della sua parte. Come ho già avuto modo di dichiarare in quella sede, ripeto ancora oggi che l'espressione « nonchè ai loro familiari in caso di morte » — il primo emendamento aggiuntivo — non rappresenta altro che un pleonasmo. Tale diritto, infatti, è implicito nella disposizione di legge, giacchè l'articolo 1 dispone il passaggio automatico, per gli impiegati civili non di ruolo, dalle forme di quiescenza dell'INPS a quelle statali. È solo previsto, entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, il diritto da parte dell'interessato di optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza ora vigente. Mi pare evidente, pertanto, che se l'impiegato morisse prima di aver esercitato il diritto di opzione, quest'ultimo rimarrebbe assicurato agli eredi.

Altrettanto dicasi del secondo emendamento in base al quale si dovrebbero aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e sulla assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infortuni dipendenti da cause di servizio ». Anche tale diritto, infatti, è già riconosciuto al personale statale, e poichè agli impiegati civili non di ruolo sono estese — salvo diverso avviso degli interessati — le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo, essi godono automaticamente anche di siffatto beneficio, che è stato, oltretutto, ribadito e ristrutturato da un decreto-legge del luglio scorso.

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, ma è stata rilevata la necessità di modificare, alla fine del primo comma, l'espressione « come risulta modificato » in « come risultano modificati » per il caso si approvi l'articolo aggiuntivo 5-*ter* proposto dal senatore Bartolomei, sul quale è stato richiesto il parere della 5ª Commissione.

L'emendamento del senatore Bartolomei tende a sostituire il terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con i seguenti:

« Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali, la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano altresì utili i servizi prestati fuori ruolo a qualunque titolo alle dipendenze dell'Amministrazione statale, anche anteriormente al 1° ottobre 1961, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano per tali riscatti le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo ».

Esso si riferisce al personale insegnante non di ruolo che, in virtù della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della successiva 27 settembre 1962, n. 1461, ha già il diritto, ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, di poter riscattare il servizio prestato entro la data del 1° ottobre 1961 e per soli fini di quiescenza quello prestato nel periodo precedente a questa data. Con il nuovo articolo 5-*ter* non solo si considera utile tale periodo, ma si prevede che le ore di servizio effettivamente prestate vengano calcolate attraverso una media aritmetica annuale, mentre la legge n. 831 stabiliva che dette ore fossero calcolate, ai fini della pensione, non in rapporto all'anno, ma per se stesse.

Riconosco che la questione è un po' complessa, tuttavia cercherò di essere il più chiaro possibile. In base all'emendamento proposto dal senatore Bartolomei il servizio prestato complessivamente, sia dopo il 1° ottobre 1961 che anteriormente a tale data, viene computato secondo una media annuale, di guisa che l'interessato matura tanti diciottesimi di pensione — il cui massimo è rapportato a 40 anni di servizio — quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale in ciascun anno. Non adottando siffatto criterio della media aritmetica — e notate che esso è previsto già nella legge n. 1461 del 1962 —, gli insegnanti non di ruolo raggiungerebbero il diritto a pensione soltanto e tassativamente con 40 anni di servizio: con 39 non maturerebbero nulla! Evidentemente non si tratta di regalare alcunchè a tale personale, ma di assicurare ad esso una pensione nel momento in cui cessa dal servizio, anche se non ha raggiunto 40 anni di attività.

B A R T O L O M E I . Per meglio chiarire le idee, forse è preferibile fare un esempio pratico. Attualmente, se un insegnante svolge 18 ore di lezione settimanali, matura il minimo della pensione dopo 20 anni di servizio; se, invece, ne svolge 6, avrà diritto alla pensione dopo 60 anni di servizio. Ciò sembra un anacronismo: un anno equivale a tre anni. L'emendamento da me presentato mira a ricollegare gli anni di servizio prestati agli anni effettivi, calcolando poi l'importo della pensione in proporzione al numero delle ore di lezione effettivamente svolte. Pertanto, se il minimo della pensione, con 18 ore settimanali, fosse di mille lire e l'interessato ne avesse svolte una media di 6, egli avrà diritto ad una pensione pari a un terzo di mille. Il criterio di salvaguardare gli anni di servizio effettivamente prestati è stato riconosciuto dalla legge n. 1461, la quale, però, mentre ha previsto una sanatoria per il periodo dal 1° ottobre 1961 in poi, altrettanto non ha fatto per il periodo antecedente. Ciò danneggia

evidentemente gli insegnanti più anziani che maturano il diritto alla pensione in questo periodo, mentre avvantaggia i più giovani, particolarmente coloro che hanno iniziato il servizio dopo il 1961.

P A L U M B O . Se ho ben compreso, l'emendamento proposto dal senatore Bartolomei si distingue in due punti. Il primo riguarda l'utilizzabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961; e su tale concetto credo che si possa essere tutti d'accordo, fatte salve naturalmente le conseguenze finanziarie che esso comporterebbe. Il secondo punto riguarda, invece, l'utilizzabilità, sempre ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati per un orario inferiore alle 18 ore settimanali o comunque all'orario di cattedra (talvolta, infatti, l'orario di cattedra è inferiore alle 18 ore). A tale riguardo, però, mi sembrerebbe opportuno, logico e coerente con tutto il sistema, che siffatto servizio, non riscattabile secondo le attuali disposizioni, lo divenisse in termini di tempo e non in termini di misura della pensione. Si dovrebbe dire, cioè, che coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra, o con meno di 18 ore settimanali, possono riscattare ai fini della pensione tante frazioni di anno quante ne corrispondono alle frazioni dell'orario di 18 ore settimanali che abbiano effettivamente prestato.

B A R T O L O M E I . Non era mia intenzione entrare nel merito della legge numero 1461, ma semplicemente rimediare alla sperequazione cui quel provvedimento ha portato Giunti a questo punto della discussione, però, desidero, per evitare confusioni, illustrare chiaramente i termini della questione.

L'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 — « Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, eccetera » — stabilisce, al primo comma, che agli insegnanti non di ruolo « è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo ». Tuttavia negli articoli seguenti della stessa legge vengono previste disposizioni tali che di fatto rendono inapplicabile il principio suesposto a favore di coloro i quali hanno prestato un servizio inferiore a 18 ore settimanali.

La norma di legge stabilisce, infatti, che « gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore settimanali sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento ». Al limite, infatti, coloro che abbiano prestato 6 ore di servizio settimanale maturano il diritto al minimo di pensione soltanto dopo 60 anni di effettivo servizio. Ciò smentisce, di fatto, le intenzioni del legislatore affermate al primo comma dello stesso articolo 8.

L'evidente incongruenza della norma venne corretta con la legge 27 settembre 1962, n. 1461, ma limitatamente al servizio prestato dopo il 1° ottobre 1961, lasciando immutato il criterio per il periodo precedente. Ne consegue che rimane danneggiato un gruppo di insegnanti che, particolarmente prima della riforma della scuola media, dato il tipo di materia che insegnavano, non avevano l'intero orario di 18 ore settimanali, e tra questi i più anziani, cioè coloro che sono collocati a riposo in questo periodo. Gli insegnanti più giovani, invece, potranno avvalersi della correzione apportata dalla legge n. 1461, così che nei loro confronti sarà pienamente applicabile il disposto del primo comma della legge n. 831.

L'emendamento da me proposto mira pertanto a sanare tale situazione: riconoscere cioè al periodo precedente il 1° ottobre 1961 lo stesso trattamento previsto per il periodo seguente.

Non so se in questa sede sia il caso di entrare nel merito del *quantum* da dare a tali insegnanti come trattamento di quiescenza, giacchè la disputa diventerebbe più complessa e richiederebbe anche un esame dei costi che mi pare non si possa fare in questo momento. La mia intenzione, ripeto, è soltanto quella di correggere una spe-

requazione che, peraltro mi pare non fosse nelle intenzioni del legislatore.

P R E S I D E N T E . Ma la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario su questo emendamento.

G I R A U D O , *relatore*. Se un insegnante di ruolo matura un minimo di pensione dopo 20 anni di servizio facendo una media di 18 ore settimanali, un insegnante non di ruolo che ne faccia la metà, cioè 9 ore, per poter maturare il minimo della pensione deve prestare 40 anni di servizio, mentre l'emendamento del senatore Bartolomei consentirebbe anche a quest'ultimo di maturare un minimo di pensione dopo 20 anni; soltanto che questo minimo della pensione non è uguale a quello che matura l'insegnante che abbia effettuato le 18 ore di servizio, ma è rapportato alle 9 ore.

Ora, mi è stato fatto rilevare che con il sistema di calcolo delle ore, invece che degli anni, gli insegnanti interessati possono raggiungere un massimo di pensione pari al 44 per cento sul totale, mentre con il sistema della media artmetica raggiungono il 40 per cento. C'è una differenza in meno, ma c'è una garanzia di sicurezza. Con il primo sistema l'erario avrebbe un vantaggio laddove l'insegnante non di ruolo andasse in pensione un anno prima di aver raggiunto i 40 anni di servizio. In questo caso, infatti, costui viene a perdere tutto e l'erario ne trae appunto un vantaggio. Ma gli onorevoli senatori si rendono certo conto dell'ingiustizia e dell'assurdità della cosa.

Sono dell'opinione, pertanto, onorevole signor Ministro, che il parere della 5ª Commissione non sia del tutto convincente. So che essa ha avuto molte incertezze e perplessità nel formularlo, così come, del resto, le ha avute il Tesoro. A mio avviso, non vi dovrebbero essere incertezze tanto più che — come ha giustamente detto il senatore Bartolomei — non facciamo che estendere ciò che è già previsto dalla legge n. 1461. Anzi, a questo proposito, per eliminare il dubbio che si era palesato in sede di Sottocommissione intorno all'espressione « media aritmetica dell'orario settimanale » si potrebbe precisare che questo orario è dato dalla media aritmetica dell'orario settimanale del servizio effettivamente prestato. In tal modo ogni dubbio verrebbe eliminato.

B A R T O L O M E I . Sono d'accordo. Vorrei inoltre fare rilevare che un insegnante non di ruolo non ha uno sviluppo di carriera e il suo coefficiente rimane quello che è. Considerato inoltre che il riscatto della pensione avviene sulla base dell'ultimo stipendio percepito, se facciamo i calcoli, accerteremo, probabilmente, che l'aggravio per l'erario non è rilevante. Ma indipendentemente da ciò, a me sembra che se il legislatore ha voluto riconoscere anche a questi insegnanti un determinato trattamento pensionistico è logico correggere quelle norme che non consentono il realizzarsi di questa giusta aspirazione.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore e della Commissione tutta sul fatto che siamo in sede deliberante e che abbiamo un parere contrario della Commissione finanze e tesoro che blocca la situazione; nè, d'altra parte, le ragioni, attendibilissime del resto, che ci può portare il relatore sono valide a rimuovere l'ostacolo.

Quindi, se si insiste per l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Bartolomei, dobbiamo tornare in sede referente e andare in Aula o, quanto meno, chiedere alla Commissione finanze e tesoro di rivedere il parere già espresso su questo emendamento.

J O D I C E . Se me lo consentite, vorrei dire poche parole a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Bartolomei.

Innanzi tutto, non si tratta di un problema che è sorto oggi, ma di un problema che da anni è ampiamente dibattuto dalla stampa, almeno da parte di quella stampa che si interessa dei problemi scolastici, in quanto abbiamo professori di ruolo che, dopo lunghi anni di insegnamento, non riescono a percepire la pensione, neanche la minima.

Ora, con il principio che si verrebbe ad introdurre con l'emendamento del senatore Bartolomei, si verificherebbe che può percepire una pensione ridotta, anche al di sotto del minimo, colui il quale abbia fatto un periodo di insegnamento che non raggiunge il minimo. Ed io mi domando quali riflessi avrebbe una situazione di questo genere in rapporto all'insegnante di ruolo, il quale, avendo fatto lo stesso numero di ore di insegnamento, non verrebbe, poi, a percepire una pensione.

Faccio, cioè, l'ipotesi di un insegnante di ruolo che abbia prestato servizio per dieci anni, facendo le 18 ore settimanali; ora, questi, pur avendo fatto un numero considerevole di ore, non percepisce alcuna pensione, mentre verrebbe a percepirla, sia pure ridottissima, il suo collega, non di ruolo, con il medesimo periodo di servizio.

B A R T O L O M E I . Non mi pare giusto quanto lei dice, senatore Jodice. La pensione non è soltanto un mero fatto di capitalizzazione, ma un elemento di sicurezza e di solidarietà sociale, una garanzia per il momento in cui diminuiscono le capacità lavorative. Il riferimento alle ore effettivamente prestate è dovuto al fatto che, presumibilmente, colui il quale presta soltanto sei ore di servizio settimanale integra la sua attività con attività diverse.

J O D I C E . Ma si avrebbe un trattamento sperequato in rapporto a chi insegna normalmente.

B A R T O L O M E I . Non è esatto, perchè se un insegnante di ruolo insegna per dieci anni e poi se ne va, vuol dire che ha convenienza di farlo.

J O D I C E . Può anche verificarsi il caso che muoia, oppure che se ne debba andare per un motivo indipendente dalla sua volontà.

Vi sono mogli di insegnanti che patiscono la fame.

B A R T O L O M E I . La stessa cosa avverrebbe in caso di morte di un insegnante non di ruolo, che avesse maturato la stessa anzianità di servizio. La situazione è identica. Il problema comunque è un altro; esso non rientra nell'ambito di questa discussione, in quanto riguarda i criteri generali del sistema pensionistico.

A I M O N I . Ricordo al senatore Giraudo che, se non erro, la Sottocommissione aveva concluso la sua riunione con l'intenzione di proporre alla Commissione di chiedere alla Commissione finanze e tesoro quali possibilità esistessero di accogliere, in concreto, gli emendamenti di cui si sta discutendo.

Se la Commissione fosse d'accordo su questo punto, evidentemente la discussione dovrebbe essere sospesa; se, invece, dovesse continuare, allora mi vedrei costretto a chiedere nuovamente la parola per sostenere alcuni emendamenti che non sono stati accettati in Sottocommissione perchè comportano nuovi oneri, analogamente a quanto avviene per l'emendamento del senatore Bartolomei.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Vorrei ora chiarire agli onorevoli senatori il punto di vista del Governo sulla materia.

Quello in esame è un provvedimento di iniziativa governativa che tende ad andare incontro al personale dello Stato.

Nel dire questo, non mi rivolgo tanto ai senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione, quanto ai senatori dei Gruppi parlamentari che sostengono il Governo.

Abbiamo presentato un disegno di legge che prevede determinate spese. Ci troviamo però ora davanti ad emendamenti che aumentano la spesa preventivata per creare condizioni migliori per taluni gruppi di dipendenti. Ma la conseguenza di ciò è che ci veniamo a trovare in notevoli difficoltà per far accettare tali emendamenti alla Commissione finanze e tesoro.

Mi pare infatti che non ci voglia molto per rendersi conto di questo: abbiamo previsto un determinato beneficio a favore di talune categorie di dipendenti a partire dal

1961. Vi sono proposte per rendere retroattive queste norme; ed è innegabile che tali proposte arrecherebbero — se accolte — maggiori oneri al bilancio dello Stato.

A questo punto, il ragionamento che io desidero farvi è il seguente: se si approva il disegno di legge nel testo concordato in sede di Sottocommissione, il Governo è disposto ad esaminare favorevolmente tutti quegli emendamenti che non incidono sulla sostanza del provvedimento stesso; se, viceversa, si insiste su proposte come quelle avanzate dal senatore Bartolomei o come l'altra, che si appresta a presentare il senatore Aimoni, allora è inevitabile che il Governo chieda il passaggio del provvedimento dalla sede deliberante a quella referente, compromettendo senza dubbio la rapida approvazione di tutto il disegno di legge.

Pertanto, se il senatore Bartolomei non rinuncia ai suoi emendamenti, chiederò un rinvio della discussione, onde poterli meglio esaminare e, poi, forse, il passaggio dalla sede deliberante a quella referente. Nel caso contrario, sono qui pronto a discutere ancora con voi sulla questione per avviarla a soluzione.

B A R T O L O M E I . Per non compromettere l'*iter* del disegno di legge, sono anche io del parere di chiedere alla Commissione finanze e tesoro un riesame degli emendamenti già presentati precisando, però, due questioni.

La prima, di principio, riguarda il fatto che le modifiche proposte non tendono a cambiare la legislazione vigente, bensì a rivedere modalità che impediscono l'attuazione di alcuni precetti già sanciti dalla legge.

La seconda questione è che non riteniamo siano state fatte proposte che importano un onere finanziario rilevante a carico del bilancio statale.

Ripetiamo infatti che il trattamento di quiescenza per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato è di modesta entità e l'importo delle pensioni che vengono liquidate non è molto rilevante.

Inoltre, il servizio prestato da questi dipendenti prima del 1° ottobre 1961, per essere utile ai fini della pensione, deve essere riscattato ed il riscatto avviene sulla base dello stipendio in godimento al momento in cui si avanza la richiesta del riscatto stesso.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, auspico che la Commissione finanze e tesoro possa rivedere il parere già espresso in merito al mio emendamento.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Vorrei precisare, per dovere di lealtà verso la Commissione, che se eventualmente — e dico eventualmente — la Commissione finanze e tesoro fosse dell'opinione che si tratta di un onere finanziario sopportabile e viceversa il Governo ritenesse che tale onere, o quelli inerenti agli eventuali emendamenti che presenterà il senatore Aimoni, sopportabili non sono, allora sarei ugualmente costretto a chiedere il passaggio del provvedimento dalla sede deliberante a quella referente.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad un'altra seduta, per dar modo alla Commissione finanze e tesoro di riesaminare gli emendamenti già presentati.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott MARIO CARONI
Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari